



STATUTO
DENOMINAZIONE

Art.1 - E' costituita una Associazione, denominata

"EDUCAZIONE ALLA SALUTE ATTIVA - E.S.A. - ODV"

L'associazione è un'organizzazione di volontariato operante nei limiti di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e relative norme di attuazione.

SEDE

Art. 2 - L'associazione ha sede in Brescia in Via A. Aleardi n° 1/B.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

SCOPO

Art. 3 - L'associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Le attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le seguenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Dlgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Essa opera in maniera specifica con particolare riguardo alle seguenti attività:

- promuovere informazione, scientifica e non, sul tumore alla mammella e sui tumori femminili per diffondere nelle donne e nella società la consapevolezza del valore e dell'estrema importanza della prevenzione, della diagnostica anche su base genetica e delle terapie mediche e chirurgiche che curano e guariscono la malattia;
- sensibilizzare le donne sul valore dello screening mammografico ed implementare il ricorso alla diagnostica anticipata in un numero sempre maggiore di donne anche giovani a rischio della malattia coinvolgendo enti privati ed istituzioni pubbliche soprattutto durante la fase di allocazione delle risorse economiche destinate alla salute pubblica;
- ricercare e proporre nuovi modelli organizzativi delle donne sul territorio locale e nazionale per diffondere la cultura del coinvolgimento attivo delle donne e per le donne, e non solo, vista la inevitabile ricaduta della malattia sull'intero nucleo familiare;
- promuovere la responsabilità sociale a favore delle famiglie coinvolte;
- informare ed aiutare le donne ad affrontare il problema all'interno della famiglia con i figli, specie se minori, per creare e raggiungere modelli di comunicazione in

grado di creare ambienti in cui la donna abbia supporto materiale, morale ed emotivo nel periodo pre e post operatorio e/o durante la terapia;

- diffondere un corretto e rassicurante messaggio di speranza e di guarigione della malattia legato alla prevenzione ed alle nuove terapie;
- stimolare condivisione e scambio di esperienze ed idee tra tutte le persone ed i soggetti interessati a promuovere questa cultura di informazione e prevenzione.

Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà tra l'altro:

- organizzare incontri, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti ecc. anche interdisciplinari sui temi di interesse specifico;
- organizzare corsi, seminari e percorsi formativi, anche con l'apporto di personale esterno all'associazione, finalizzati alla divulgazione dei temi e alla crescita personale;
- curare e gestire portali Internet come luoghi di incontro, scambio, divulgazione, informazione;
- curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico;
- promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
- partecipare ad associazioni ad enti aventi scopo analogo od affine al proprio;
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonchè affiliarsi ad altri enti ed organizzatori, purchè non abbiano scopo di lucro.

In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagnie di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni e/o di servizi ai sovventori.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ma potrà tuttavia svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti *ex lege* previsti, necessarie ed utili alla realizzazione dei predetti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi, il tutto secondo quanto previsto dall'articolo 6 dlgs n. 117/2017.

L'individuazione di tali attività secondarie è demandata al Consiglio Direttivo, il quale vi provvede con le modalità e le maggioranze di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

ASSOCIATI

Art. 4 - Possano divenire associati tutti coloro (persone fisiche e giuridiche ed enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazioni di piena conoscenza ed accettazione dei principi e delle finalità dell'associazione nonchè delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che a fronte della collaborazione prestata alle attività dell'Associazione verranno ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella partecipazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione, verranno ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due dei

suoi membri o di almeno dieci associati. L'ammissione è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Art. 5 - Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno approvati e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Ogni associato opera in qualità di volontario, qualità incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea, salvo il diritto di recesso di cui infra.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dal presente statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il rendiconto.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili.

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, di violazione delle norme etiche o statutarie, di indegnità dell'associato a causa di attività e/o condotta pregiudizievoli per Associazione o incompatibili con le finalità della stessa.

Il recesso, da notificarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con un preavviso di due mesi, se comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venuti a cessare le cause che l'hanno determinata.

PATRIMONIO

Art. 6 - L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ORGANI

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di controllo se nominato;
- f) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato tecnico-scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, fatto salvo che per i componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea è costituita dai soci che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, di ogni deliberazione inerente e conseguente e, quando occorra, per la nomina degli organi sociali di sua competenza.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno spedita, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica a ciascuno dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Art. 9 - Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo;
- e) qualsiasi delibera attinente l'associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) l'approvazione di un regolamento interno;
- g) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 10 - Ogni associato (in caso di socio minorenne il diritto di voto, sino al compimento della maggiore età, viene esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale) quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto sociale e del regolamento, nonché la nomina degli organi direttivi della Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in

proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione sono richiesti i quorum costituenti e deliberandi di cui all'art. 21 C.C.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea tra i soci e dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Art. 12 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Art. 13 - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare i componenti del comitato scientifico;
- e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) elaborare e proporre regolamenti a norma per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- g) acquistare ed alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) determinare l'ammontare delle quote associative minime da versare annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una

tantum nonchè il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o altri organi.

Il Consiglio deve redigere annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

PRESIDENZA

Art. 14 - Al Presidente ed al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori, in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

TESORIERE

Art. 15 - Il tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del rendiconto preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Art. 16 - Nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti di legge o su proposta del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo, monocratico o composto da tre membri.

L'organo di controllo, che può essere formato anche da soggetti esterni all'ente, esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 - Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura.

La loro decisione sarà inappellabile.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato Scientifico composto da due a sette componenti, oltre il Presidente dell'Associazione, scelti tra le personalità distinesi nei campi di attività dell'Associazione.

I componenti del comitato scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del comitato vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

Il comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive.

Il comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione oppure da persona dallo

stesso designata.

Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato:

- formula proposte sulle attività dell'Associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'Associazione.

ESERCIZIO

Art. 19 - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al rendiconto preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro il termine di cui al precedente art. 8.

Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma con rendiconto preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 20 - E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 21 - L'Assemblea può approvare un regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

DURATA E SCIoglimento

Art. 22 - L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto ad opera dei liquidatori, su indicazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma del D.Lgs. 117/2017, a favore di altra organizzazione di volontariato o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Associazioni ed il Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017.

Concesio, 30 novembre 2022

F.to Annamaria Capuzzi

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio